



COMUNE DI ASTI

# REGOLAMENTO DEL PALIO DI ASTI



*Approvato nella seduta del Consiglio del Palio del 24/3/2022*

Il presente regolamento disciplina il Palio di Asti, esaltazione dell'amore per la terra astigiana e per le sue tradizioni equestri e dei sentimenti di libertà che nei secoli hanno caratterizzato la storia astese.

### **Capo I - La Manifestazione**

Art. 1 - Corsa del Palio

Art. 2 - Immagine del Palio

Art. 3 - Gonfaloni

### **Capo II - Gli organi del Palio**

#### ***Sez. I - Composizione e compiti comuni***

Art. 4 - Organi del Palio

Art. 5 - Organi del Palio - Compiti

#### ***Sez. II - Il Consiglio del Palio***

Art. 6 - Consiglio del Palio - Composizione;

Art. 7 - Consiglio del Palio - Compiti

Art. 8 - Consiglio del Palio - Presidenza, Segreteria, convocazione

Art. 9 - Consiglio del Palio - Validità delle sedute e deliberazioni

Art. 10 - Collegio dei Rettori e Commissioni

#### ***Sez. III - Il Gruppo del Capitano***

Art. 11 - Il Capitano del Palio - Compiti

Art. 12 - Elezione del Capitano

Art. 13 - Elezione del Capitano – Modalità

Art. 14 - Il Magistrato del Palio

Art. 15 - Nomina del Magistrato del Palio

Art. 16 - Cavalieri Eletti

Art. 17 - Nomina dei Cavalieri Eletti

Art. 17 bis - Vessillifero – Nomina

#### ***Sez. IV - Giuramento, revoca e destituzione di Capitano, Magistrato e Cavalieri Eletti***

Art. 18 - Giuramento del Capitano, del Magistrato, dei Cavalieri Eletti e del Vessillifero

Art. 19 - Revoca e destituzione

### **Capo III - Partecipanti**

Art. 20 - Disposizioni relative ai partecipanti

Art. 21 - Colori ed insegne

Art. 22 - Comitato

### **Capo IV – Cerimonie collaterali obbligatorie**

Art. 23 - Cerimonia propiziatrice

Art. 24 - Giuramento dei Partecipanti al Palio

Art. 25 - Stima del Palio

Art. 26 - Offerta del Palio alla Collegiata

Art. 27 - Palio degli Sbandieratori

Art. 28 - Mercatino

Art. 29 - Sfilata dei bambini

Art. 30 - Prova Generale della Vigilia

### **Capo V – Disposizioni finali**

Art. 31 - Approvazioni e modifiche

Art. 32 - Vigenza

Art. 33 - Abrogazione norme precedenti

Art. 34 - Disposizioni transitorie

## Capo I - La Manifestazione

### **Art. 1 - Corsa del Palio**

1. La corsa del Palio ha luogo in Asti la prima domenica di settembre in Piazza Vittorio Alfieri con cavalli montati a pelo; viene bandita e organizzata dal Comune di Asti o da soggetto da quest'ultimo individuato.
2. Colori, simboli e motti araldici dei partecipanti sono parte integrante del presente regolamento
3. Elenco partecipanti: Rioni cittadini - Borghi cittadini - Comuni in ordine alfabetico:

CATTEDRALE

DON BOSCO

SAN LAZZARO

SANTA CATERINA

SANTA MARIA NUOVA

SAN MARTINO SAN ROCCO

SAN MARZANOTTO

SAN PAOLO

SAN PIETRO

SAN SECONDO

SAN SILVESTRO

TANARO TRINCERE TORRAZZO

TORRETTA

VIATOSTO

COMUNE DI BALDICHIERI

COMUNE DI CANELLI

COMUNE DI CASTELL'ALFERO

COMUNE DI MONCALVO

COMUNE DI MONTECHIARO

COMUNE DI NIZZA MONFERRATO

COMUNE DI SAN DAMIANO

### **Art. 2 - Immagine del Palio**

1. Si intende "immagine del Palio" l'effetto prodotto sulla pubblica opinione dalla manifestazione.
2. Il "marchio" della manifestazione, utilizzabile solo su approvazione del Comune di Asti, è il manifesto di Emanuele Luzzati nella grafica e nei colori adottati, così come registrato.

### **Art. 3 – Gonfaloni**

1. Sono segni e distintivi del Palio anche i gonfaloni dei singoli Rioni, Borghi e Comuni partecipanti alla manifestazione.
2. I gonfaloni riassumono colori, imprese araldiche, motti e "figure parlanti" delle famiglie importanti del periodo storico dal XII al XV secolo.
3. I gonfaloni escono dalle sedi unicamente per cerimonie ufficiali del Comitato, per rievocazioni con riferimento alla storia o ai personaggi del Rione, Borgo o Comune, anche fuori dai confini della Città, per manifestazioni finalizzate alla diffusione dell'immagine corretta del Palio stesso, nel rispetto dell'autonomia operativa e propositiva dei singoli Comitati.

## Capo II - Gli organi del Palio

### **Sez. I - Composizione e compiti comuni**

#### **Art. 4 - Organi del Palio**

1. Sono organi del Palio:
  - a) Il Consiglio del Palio
  - b) Il Capitano del Palio
  - c) Il Magistrato del Palio
  - d) I Cavalieri Eletti e il Vessillifero
  - e) Il Collegio dei Rettori

#### **Art. 5 - Organi del Palio – Compiti**

1. Salvo quanto specificamente previsto per ciascun organo, il compito degli Organi del Palio è quello di valorizzarne i caratteri di unicità e di promuovere una sempre più approfondita ricostruzione storica del corteo.

### **Sez. II - Il Consiglio del Palio**

#### **Art. 6 - Consiglio del Palio – Composizione**

1. Il Consiglio del Palio è costituito dal Sindaco di Asti, dall'Assessore/Consigliere del Comune di Asti delegato al Palio, dal Capitano del Palio, dal Magistrato del Palio, dai Rettori dei Rioni - Borghi - Comuni partecipanti, dal rappresentante dell'Amministrazione Provinciale, dal rappresentante della Regione Piemonte, dal rappresentante dell'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, dal rappresentante della Cassa di Risparmio di Asti. Tutti i succitati componenti hanno diritto di voto.

2. Compongono inoltre di diritto il Consiglio del Palio, con funzione consultiva, tutti coloro che hanno ricoperto la carica di Capitano del Palio nelle precedenti edizioni, il Presidente della Commissione Tecnica, il rappresentante del Gruppo ASTA sbandieratori del Palio di Asti e coloro che, a giudizio del Consiglio, possono contribuire alla riuscita della manifestazione con apporti di ordine storico, culturale, artistico ed organizzativo.

3. Possono farne parte altresì, con diritto di voto, tutti gli Enti e le Istituzioni che per meriti specifici vengono proposti e ammessi con apposita e motivata deliberazione del Consiglio comunale, previo parere non vincolante del Consiglio del Palio.

#### **Art. 7 - Consiglio del Palio – Compiti**

1. Al Consiglio del Palio, in collaborazione con il Comune di Asti, spetta il compito di assicurare di anno in anno la continuità di tutte le forme di rito, di compiere tutto quanto occorre per la buona riuscita del Palio e di tutelarne l'immagine.

2. Spetta altresì al Consiglio del Palio e ai suoi singoli componenti difenderne l'immagine da ogni arbitrario sfruttamento.

#### **Art. 8 - Consiglio del Palio - Presidenza, Segreteria, convocazione**

1. Il Consiglio del Palio è presieduto dal Sindaco di Asti, in sua assenza dall'Assessore/Consigliere delegato al Palio, in assenza dell'Assessore/Consigliere delegato al Palio dal Capitano e in assenza del Capitano da un componente il Consiglio stesso nominato dal Sindaco tra coloro che hanno diritto di voto.

2. I compiti di segreteria sono espletati dall'Ufficio Manifestazioni del Comune di Asti, che è altresì istituzionalmente la struttura comunale preposta a qualsiasi attività di natura organizzativa inerente alla manifestazione.

3. Il Consiglio del Palio è convocato dal Sindaco almeno una volta ogni due mesi o qualora ne faccia richiesta al Sindaco almeno un terzo dei Consiglieri con diritto di voto, su un argomento specifico di particolare rilevanza e contingenza.

4. In caso di sua assenza o impedimento ogni Rettore può delegare alle sedute un solo e unico rappresentante. La delega deve essere scritta e consegnata prima di ogni seduta alla Segreteria del Consiglio, in difetto il Presidente provvede ad allontanare le persone non autorizzate a partecipare all'assemblea.

### **Art. 9 - Consiglio del Palio - Validità delle sedute e deliberazioni**

1. Le sedute del Consiglio del Palio sono valide con la presenza della maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti.
- 2.-Salvo quando diversamente specificato, il Consiglio del Palio delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

### **Art. 10 - Collegio dei Rettori e Commissioni**

1. Il Consiglio del Palio, al fine di articolare meglio il proprio lavoro, si avvale del Collegio dei Rettori, organo propositivo e di ricerca.
2. Il Consiglio del Palio può, inoltre, nominare Commissioni specifiche di lavoro, a tempo determinato, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

## **Sez. III - Il Gruppo del Capitano**

### **Art. 11 - Il Capitano del Palio – Compiti**

1. Al Capitano del Palio spetta il comando della manifestazione, secondo le disposizioni previste negli articoli del presente Regolamento, per l'intera durata della stessa e cioè dall'inizio delle prove ufficiali sino alla premiazione.
2. Il Capitano del Palio deve essere culturalmente idoneo all'alto incarico, di presenza adatta al ruolo e vantare attitudine agli sport equestri.
3. Il Capitano del Palio, al fine di assicurare l'indispensabile imparzialità del suo operato, per tutta la durata dell'incarico, non può fare parte di Comitati Palio o Enti, associazioni ed altri organismi ad essi collegati.
4. E' compito del Capitano del Palio rendere il parere obbligatorio e vincolante previsto dall'art. 22 del presente regolamento;
5. Sono inoltre compiti del Capitano del Palio prendere i dovuti provvedimenti, secondo quanto previsto nei seguenti articoli della Disciplina organizzativa:
  - a) escludere dalla Corsa i Rioni, Borghi o Comuni nei casi e nei modi previsti dagli artt. 1 e 2;
  - b) allontanare i fantini e i cavalli nel caso previsto dall'art. 14;
  - c) comminare le squalifiche ai fantini ed estromettere i Rioni, Borghi e Comuni nei casi previsti dall'art. 15;
  - d) escludere dalla Corsa i Rioni, Borghi o Comuni nel caso previsto all'art. 17;
  - e) escludere i cavalli nel caso di cui all'art. 18;
  - f) riferire al Sindaco ed al Consiglio del Palio nei casi previsti dall'art. 22;
  - g) provvedere sulle segnalazioni ed i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 24
  - h) richiedere la licenza di cui all'art. 27;
  - i) effettuare il richiamo di cui all'art. 28;
  - j) comminare ai fantini l'ammonizione e la squalifica di cui all'art. 29;
  - k) comminare le squalifiche di cui all'art. 31;
  - l) estromettere i Rioni, Borghi o Comuni nel caso di cui all'art. 31
  - m) comminare le squalifiche ai fantini e l'esclusione dei Rioni, Borghi o Comuni di cui all'art. 32;
  - n) disporre la finale supplementare di cui all'art. 33;
  - o) escludere i Rioni, Borghi o Comuni nei casi previsti dall'art. 35;
  - p) provvedere ai sensi dell'art. 35 per quanto non espressamente previsto
6. Il Capitano è inoltre tenuto a:
  - presenziare a tutte le sedute del Consiglio del Palio;
  - presenziare a tutte le manifestazioni collaterali al Palio, organizzate dal Comune di Asti e/o dal Consiglio del Palio;

- intrattenere rapporti periodici con i Comitati del Palio.

6. In caso di impedimento ovvero di destituzione o dimissioni, il Capitano viene sostituito nelle sue funzioni dal Magistrato più anziano nella carica, in caso di parità di anzianità nella carica dal Magistrato con più anzianità all'interno del Gruppo del Capitano.

### **Art. 12 – Elezione del Capitano**

1. Il Capitano del Palio è eletto ogni anno dal Consiglio del Palio.

2. Il Capitano del Palio resta in carica dalla data della nomina sino al 31 dicembre dell'anno in corso e comunque sino a nuova nomina.

Ciascun Capitano del Palio può essere eletto per non più di cinque volte consecutive, ovvero, per non più di cinque volte in un arco temporale di 7 anni.

3. Il medesimo può ripresentare eventualmente la sua candidatura decorsi almeno due anni dal conferimento dell'ultimo incarico.

4. Il Sindaco di Asti, in qualità di Presidente, indica al Consiglio del Palio un massimo di tre nominativi, scelti dallo stesso, entro il 5 dicembre

5. Le candidature devono pervenire al Sindaco entro e non oltre la data del 31 ottobre, pena l'inammissibilità delle stesse.

6. In caso di presentazione della candidatura da parte del Capitano del Palio uscente, in possesso dei requisiti e nel rispetto di tutte le condizioni previste dal presente articolo, il Sindaco deve obbligatoriamente inserirlo nella terna dei nomi da indicare al Consiglio.

7. I candidati alla carica di Capitano del Palio devono indicare i dati anagrafici e allegare un breve curriculum informativo professionale, con particolare riferimento a precedenti esperienze maturate nell'ambito del Palio di Asti o nell'ambiente storico-culturale astigiano.

### **Art. 13 - Elezione del Capitano - Modalità**

1. Il Capitano viene eletto dal Consiglio del Palio in assemblea ordinaria, da tenersi entro il 31 dicembre o al primo Consiglio del Palio utile soltanto per quanto prescritto al precedente art.12 in merito alla prima elezione successiva all'emanazione del presente regolamento del palio.

2. La seduta elettorale è considerata valida solo qualora siano presenti almeno due terzi degli aventi diritto al voto, con le esclusioni di cui al successivo comma.

3. Possono partecipare alle operazioni elettorali i componenti del Consiglio del Palio, con diritto di voto, ai sensi del vigente Regolamento, con esclusione del Capitano e dei Magistrati uscenti.

4. La seduta viene aperta dal Presidente o da chi ne fa le veci, dopodiché si procede a rilevare la presenza degli aventi diritto al voto.

5. Non sono ammessi al voto gli assenti all'appello nominale in sede di votazione. Eventuali deleghe devono essere conferite per iscritto; nel caso di Comitati Palio possono essere rilasciate esclusivamente a componenti il Direttivo. Le deleghe devono essere consegnate alla Segreteria del Consiglio prima dell'inizio della seduta

6. Possono accedere alla assemblea esclusivamente i componenti effettivi del Consiglio del Palio e i delegati nel modo sopra descritto.

7. La votazione viene effettuata a mezzo di scrutinio segreto, utilizzando schede appositamente predisposte e riportanti i nominativi dei candidati, con relativo spazio laterale per esprimere la preferenza.

8. È ammessa una sola preferenza per scheda; le schede con più preferenze sono considerate nulle; le schede non riportanti alcuna preferenza sono considerate bianche.

9. Risulta eletto Capitano del Palio il candidato che ha ottenuto voti favorevoli pari ad almeno i due terzi degli aventi diritto al voto.

10. In caso di mancato raggiungimento del suddetto quorum, viene effettuata una seconda votazione tra i due candidati che hanno riportato il più alto numero di preferenze nella prima votazione.

11. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze.

#### **Art. 14 - Il Magistrato del Palio**

1. Al Magistrato del Palio spetta il compito di interpretare il presente Regolamento, coadiuvare il Capitano nel comando della Corsa e nelle sue funzioni nonché partecipare al procedimento di destituzione di esso.
2. Il Magistrato deve altresì rispondere ai medesimi requisiti previsti per il Capitano del Palio, di cui al comma secondo dell'art. 11.
3. Il Magistrato del Palio, al fine di assicurare l'indispensabile imparzialità del suo operato, per tutta la durata dell'incarico non può fare parte di Comitati Palio o di Enti, associazioni ed altri organismi ad essi collegati.
4. Il Magistrato è inoltre tenuto a:
  - presenziare a tutte le sedute del Consiglio del Palio;
  - presenziare a tutte le manifestazioni collaterali al Palio, organizzate dal Comune di Asti e/o dal Consiglio del Palio;
  - intrattenere rapporti periodici con i Comitati Palio.

#### **Art. 15 - Nomina del Magistrato del Palio**

1. Il Magistrato del Palio è composto da due membri nominati ogni anno dall'Autorità Comunale (Sindaco).
2. La nomina del Magistrato del Palio da parte da parte dell'Autorità comunale deve avvenire entro 10 giorni dall'elezione del Capitano del Palio.
3. Il Magistrato del Palio resta in carica dalla data della nomina sino al 31 dicembre dell'anno in corso e può essere riconfermato.
4. Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 11, l'Autorità Comunale provvede a nominare un nuovo Magistrato del Palio, dandone immediata comunicazione al Consiglio del Palio e alla Commissione Tecnica.

#### **Art. 16 - Cavalieri Eletti**

1. Ai Cavalieri Eletti spetta il compito di coadiuvare il Capitano ed il Magistrato nell'esercizio delle rispettive funzioni.
2. Ciascun cavaliere deve altresì rispondere ai medesimi requisiti previsti per il Capitano del Palio, di cui al comma secondo dell'art. 11.
3. Ciascun Cavaliere, al fine di assicurare l'indispensabile imparzialità del suo operato, per tutta la durata dell'incarico non può fare parte di Comitati Palio o di Enti, associazioni ed altri organismi ad essi collegati.
4. I Cavalieri Eletti sono tenuti a intrattenere rapporti periodici con i Comitati Palio.

#### **Art. 17 - Nomina dei Cavalieri Eletti**

1. I Cavalieri Eletti, nel numero minimo di otto (fatta salva la sostituzione di un magistrato) - di cui due nella mansione di scudieri - vengono nominati entro il 31 gennaio di ogni anno dall'Autorità Comunale.
2. Durano in carica sino al 31 dicembre dell'anno in corso e possono essere riconfermati.

#### **Art. 17 bis - Vessillifero – Nomina**

1. Il Vessillifero è il Cavaliere deputato, all'interno del Gruppo del Capitano, a portare il Vessillo del Comune di Asti. Coadiuva, unitamente ai Cavalieri Eletti, il Capitano e il Magistrato nell'esercizio delle rispettive funzioni.
2. Il Vessillifero deve altresì rispondere ai medesimi requisiti previsti per il Capitano del Palio, di cui al comma secondo dell'art. 11.

3. Il Vessillifero, al fine di assicurare l'indispensabile imparzialità del suo operato, per tutta la durata dell'incarico non può fare parte di Comitati Palio o di Enti, associazioni ed altri organismi ad essi collegati.
4. Il Vessillifero viene nominato entro il 31 gennaio di ogni anno dall'Autorità Comunale.
5. Dura in carica sino al 31 dicembre dell'anno in corso e può essere riconfermato.

## **Sez. IV - Giuramento, revoca e destituzione di Capitano, Magistrato e Cavalieri Eletti**

### **Art. 18 - Giuramento del Capitano, del Magistrato, dei Cavalieri Eletti e del Vessillifero**

1. Il Capitano, il Magistrato del Palio, i Cavalieri Eletti e il Vessillifero prestano giuramento di adempiere con lealtà e onore al proprio mandato in occasione della cerimonia all'uopo organizzata in Piazza San Secondo in occasione della Stima del Palio.

### **Art. 19 – Revoca e destituzione**

1. Capitano, Magistrati, Cavalieri e Vessillifero possono essere revocati dall'organo che ha eletto il Capitano o dall'Autorità che ha nominato i Magistrati, i Cavalieri e il Vessillifero.
2. Per la revoca del Capitano il Consiglio del Palio delibera nella composizione e con le maggioranze prevista all'art. 13.
3. Nel corso della Manifestazione, qualora il Capitano del Palio si renda colpevole di gravi mancanze o di palesi parzialità, il Presidente del Consiglio del Palio, assistito dal Magistrato del Palio, deve convocare immediatamente i Rettori per deliberare sulla eventuale destituzione del Capitano stesso. La destituzione deve essere deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

## **Capo III - Partecipanti**

### **Art. 20 - Disposizioni relative ai partecipanti**

1. Possono partecipare al Palio di Asti i Rioni o Borghi cittadini secondo la perimetrazione delle rispettive Parrocchie al 31/12/1978, nonché le frazioni del Comune di Asti e tutti i Comuni che hanno avuto comprovati legami storici con Asti nei secoli XII, XIII, XIV, XV.
2. Il numero dei partecipanti è limitato a 21 (ventuno).
3. Concorrono i 21 presenti all'edizione del 1996, elencati all'art. 1, fino al verificarsi di defezioni.
4. S'intende per defezione la rinuncia di un Rione, Borgo o Comune dalla partecipazione integrale alla Manifestazione del Palio senza valide giustificazioni ritenute tali dal Consiglio del Palio in assenza del soggetto interessato.
5. Eventuali squalifiche per uno o più anni dalla manifestazione non comportano la perdita del diritto di partecipare nuovamente alla manifestazione, una volta scontata la squalifica.
6. Nel caso di defezione di uno o più partecipanti il Consiglio del Palio, fermo restando il limite numerico suddetto, esamina eventuali richieste di partecipazione di Rioni o Borghi cittadini di nuova formazione o frazioni del Comune di Asti o Comuni che abbiano fornito documentazione provata della volontà di correre, del rigore storico delle loro rievocazioni coreografiche del corteo, dell'aderenza dei costumi all'epoca fissata dagli articoli del presente regolamento e del legame storico esistente tra il Comune di Asti e i nuovi richiedenti.
7. Le documentazioni fornite devono essere esaminate dall'Ufficio Manifestazioni del Comune di Asti che riferisce al Consiglio del Palio, il quale delibera sull'ammissione del richiedente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio stesso.
8. Nel caso in cui il numero dei richiedenti aventi i requisiti necessari per l'ammissione sia superiore al numero dei posti disponibili in osservanza del limite numerico di cui al comma 2, i richiedenti sono ammessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste fino alla copertura dei posti disponibili suddetti.

9. Nel caso in cui, per gravi e giustificati motivi, ritenuti tali dal Consiglio del Palio in assenza dell'interessato, un Rione, Borgo, Comune non possa partecipare in via temporanea a una edizione del Palio, il suo posto, per quella edizione, non viene occupato da altro partecipante.

#### **Art. 21 - Colori ed insegne**

1. I colori e le insegne rappresentativi dei partecipanti al Palio di Asti devono essere depositati, accompagnati da relativa documentazione storica, presso l'Ufficio Manifestazioni del Comune di Asti e posti in visione all'apposita Commissione che esamina la documentazione e si pronuncia sull'attinenza storica della stessa.

2. Ogni variazione deve essere motivata ed inoltrata al suddetto Ufficio che la pone in esame all'organo competente.

#### **Art. 22 – Comitato**

1. In ogni Rione, Borgo, Comune è costituito un Comitato, inteso come libera associazione non a fini di lucro di persone motivate dallo scopo e dalla finalità particolare di dar vita alla partecipazione del Rione, Borgo o Comune al Palio di Asti e a tutte le manifestazioni ufficiali a esso legate.

2. L'intervento ad altre manifestazioni non ufficiali o non inerenti il Palio di Asti deve essere improntato alla tutela dell'immagine del Palio stesso.

3. Ogni Comitato si impegna a mantenere rapporti di lealtà e cordialità con gli altri Comitati istituiti con gli stessi scopi e tutti si impegnano a obbedire alle disposizioni impartite dal Consiglio del Palio.

4. Ogni Comitato ha la facoltà di promuovere e divulgare all'interno e al di fuori dei confini della Città di Asti il Palio con ogni mezzo umano e tecnico ritenuto idoneo.

5. La costituzione di un Comitato è libera nelle forme e deve essere regolamentata da uno "Statuto" che deve essere depositato presso l'Ufficio Manifestazioni. Ogni variazione deve essere comunicata al suddetto Ufficio tramite raccomandata A.R. o P.E.C.

6. Gli Statuti devono prevedere il diritto di iscrizione ai Comitati dei cittadini residenti o titolari di attività lavorativa nel Rione, Borgo, o Comune che ne facciano richiesta, salva la facoltà di diniego dell'ammissione per gravi, specifiche e motivate ragioni. Devono inoltre prevedere, per tutti gli iscritti al Comitato, il diritto di voto per l'elezione del rettore e/o del direttivo e il libero accesso alle cariche direttive quantomeno dopo due anni consecutivi di tesseramento e alla carica di rettore quantomeno dopo tre anni consecutivi di tesseramento, con il divieto di assumere o di aver assunto analoghi incarichi in altri comitati.

7. Ogni eventuale violazione di quanto previsto nel precedente comma determina la mancata accettazione della domanda di partecipazione alla Corsa del Palio da parte del Presidente del Consiglio del Palio, sentito il parere obbligatorio e vincolante del Capitano del Palio e del Magistrato del Palio.

8. Le sedute degli organi del Comitato devono essere verbalizzate e registrate su apposito libro allo scopo di fornire di anno in anno una fedele cronistoria degli incontri svolti.

9. Ogni Comitato, in base alla propria regolamentazione interna, deve provvedere entro il 15 novembre di ogni anno solare all'elezione o conferma e alla comunicazione alla PEC ufficiale del Comune di Asti, su carta intestata del comitato, diretta al Presidente del Consiglio del Palio presso l'Ufficio Manifestazioni del Comune di Asti di almeno 5 nominativi componenti il Direttivo, con l'identificazione di un Rettore, un Tesoriere - Economo e tre Consiglieri, uno dei quali svolge mansioni di Segretario. Tale comunicazione ha anche valore di iscrizione alla Corsa del Palio dell'anno successivo.

10. Per i Comuni partecipanti al Palio di Asti tale domanda deve essere accompagnata dal benestare del Comune stesso.

## Capo IV – Cerimonie collaterali obbligatorie

### **Art. 23 - Cerimonia della Benedizione**

1. I Comitati sono tenuti a svolgere, al mattino del giorno della Corsa o alla sera della vigilia, la cerimonia propiziatrice, consistente nella benedizione di un cavallo.
2. La cerimonia, che deve svolgersi con l'assistenza delle autorità religiose, ha luogo presso le rispettive Parrocchie.

### **Art. 24 - Giuramento dei Partecipanti al Palio**

1. Il giuramento dei partecipanti al Palio si svolge il sabato antecedente il giorno di San Secondo, in Piazza San Secondo, in concomitanza con la Stima del Palio.
2. Vi partecipano i Vessilliferi dei Rioni, Borghi e Comuni partecipanti, il Capitano ed i Magistrati, i Cavalieri Eletti con il Vessillifero, gli Sbandieratori del Palio di Asti, il Sindaco della Città di Asti, l'Assessore/ Consigliere delegato al Palio, tutti i Rettori, le maggiori autorità civili e religiose e tutta la cittadinanza.
3. Il giuramento viene eseguito d'innanzi al Codice Catenato e attesta la volontà di partecipare alla Manifestazione rispettando le regole che la governano.
4. Il Comune con la cerimonia del "Giuramento" dà inizio ufficialmente all'anno paliesco.

### **Art. 25 - Stima del Palio**

1. La Stima si svolge il sabato antecedente il 1° martedì di maggio, festa patronale, in piazza San Secondo; convergono, su invito del Sindaco, il Prefetto, il Procuratore della Repubblica, il Segretario Generale del Comune, i Rettori con i propri Vessilli, Sbandieratori, Musici, il Gruppo del Capitano a cavallo, e tre "pubblici estimatori" in rappresentanza dell'antica corporazione dei tessitori e dei mercanti, i quali devono garantire, giurando sul Codice Catenato, che i drappi stimati siano della "bontà, qualità e grandezza solite". Agli estimatori i Magistrati del Palio sottopongono due Palii: uno per la Collegiata di San Secondo e uno per la Corsa di settembre.
2. Il Comune di Asti affida ogni anno la realizzazione dei drappi a maestri dell'arte contemporanea di grande prestigio.

### **Art. 26 – Offerta del Palio alla Collegiata**

1. L'Offerta del Palio si svolge il 1° martedì di maggio, giorno in cui il Comune di Asti dona un Palio alla Collegiata di San Secondo ove ha luogo la cerimonia.
2. Partecipano alla manifestazione gli stessi soggetti che presenziano alla "Stima" oltre a personaggi del Corteo storico.

### **Art. 27 - Palio degli Sbandieratori**

1. Il Palio degli sbandieratori è una manifestazione competitiva che si svolge ogni anno il sabato successivo al primo martedì di maggio ed è organizzata dal Comune di Asti. Si tratta di iniziativa che ha lo scopo di valorizzare i gruppi di sbandieratori dei Rioni Borghi e Comuni partecipanti al Palio.
2. Qualora un Rione, Borgo o Comune non possa partecipare alla manifestazione competitiva è comunque sufficiente oltre che obbligatoria la presenza di almeno due sbandieratori, due musici e il vessillo alla manifestazione.
3. Per i dettagli tecnico-organizzativi si rinvia allo specifico regolamento che norma gli aspetti pratici della manifestazione. Il Regolamento in oggetto è approvato, variato o integrato dal Consiglio del Palio.

#### **Art. 28 - Mercatino**

1. Il mercatino si svolge in luogo indicato dal Comune di Asti, in accordo con il Consiglio del Palio, dal giovedì mattina al sabato pomeriggio antecedenti la corsa del Palio; sono presenti variopinte bancarelle vestite dei colori dei Rioni, Borghi e Comuni che offrono oggetti artigianali realizzati con la passione e la creatività dei borghigiani.
2. E' organizzato dai Rioni, Borghi e Comuni con la collaborazione del Comune di Asti.

#### **Art. 29 – Sfilata dei bambini**

1. La Sfilata dei bambini, comprendente un numero massimo, per ogni gruppo, di 50 bambini di età compresa tra i 5 e i 15 anni compiuti nell'anno solare in corso, si svolge ogni anno il sabato antecedente la Corsa del Palio. E' organizzata dal Collegio dei Rettori in collaborazione con il Comune di Asti.
2. Per i dettagli tecnico-organizzativi si rinvia allo specifico regolamento che norma gli aspetti pratici della manifestazione. Il Regolamento in oggetto viene predisposto dal Collegio dei Rettori e trasmesso ogni anno al competente Servizio Manifestazioni del Comune.

#### **Art. 30- Prova Generale della Vigilia**

1. La Prova della vigilia è una prova generale della Corsa del Palio, che si svolge il sabato pomeriggio antecedente la corsa nella piazza in cui si corre il Palio.
2. La partecipazione del Rione, Borgo o Comune deve avvenire con la presenza obbligatoria del fantino iscritto alla Corsa del Palio e di uno dei due cavalli che abbiano superato positivamente gli accertamenti veterinari previsti per il proprio Rione, Borgo o Comune secondo il Protocollo Tecnico della Corsa del Palio di Asti.
3. Il programma della manifestazione viene definito ogni anno dal Consiglio del Palio.

### Capo V – Disposizioni transitorie e finali

#### **Art. 31 –approvazione e modifiche**

1. Il Consiglio Comunale approva il presente regolamento previa acquisizione di parere obbligatorio e non vincolante da parte del Consiglio del Palio.
2. Le successive modifiche e/o integrazioni del presente regolamento sono di competenza del Consiglio Comunale.
3. Le modifiche e/o integrazioni della "Disciplina organizzativa" sono di competenza del Consiglio del Palio.

#### **Art. 32 - Vigenza**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Tutte le successive modifiche e/o integrazioni del Regolamento entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione dell'organo competente.

#### **Art. 33 – Abrogazione norme precedenti**

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari incompatibili con il presente regolamento.

#### **Art. 34 – Disposizioni transitorie**

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 12, esclusivamente per la prima elezione successiva all'entrata in vigore del presente regolamento, può concorrere il Capitano del Palio uscente, benché in carica da un periodo superiore ai cinque anni, con l'obbligo in capo al Sindaco di inserimento nella terna dei nominativi da sottoporre al Consiglio.
2. Per la prima elezione del Capitano del Palio, le candidature devono pervenire al Sindaco entro e non oltre i quindici giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Il Sindaco comunica al Consiglio del Palio fino a un massimo di tre nominativi entro e non oltre i quindici giorni precedenti la data di votazione per l'elezione stabilita dal Consiglio stesso.